

Fedeltà al Lavoro e al Progresso economico

Regolamento

Delibera Giunta camerale 267 del 1° settembre 1952

LUCCA IMPRESE
di tradizione e successo

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA = LUCCA

REGOLAMENTO

PER LA PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E DEL PROGRESSO ECONOMICO.

Art. 1

Sono istituiti concorsi a premi annui a favore :

1) - di lavoratori che abbiano prestato lungo ed ininterrotto servizio alle dipendenze di una impresa industriale, commerciale, agricola o artigiana;

2) - di imprese individuali o famigliari che abbiano più di 50 anni di ininterrotta attività, se industriali o commerciali, ovvero più di 25 anni se a carattere artigiano;

3) - di piccole imprese industriali, commerciali, agricole o artigiane che abbiano apportato nelle loro aziende notevoli miglioramenti tecnici di carattere sociale, o nei servizi al pubblico;

4) - di chi abbia, nell'anno pel quale è bandito il concorso, conseguito un brevetto per invenzione industriale di particolare valore sociale.

Art. 2

Il premio di cui all'articolo precedente consiste in una medaglia d'oro accompagnata da un attestato.

Il Consiglio camerale determina ogni anno il numero dei premi da assegnare per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, e stabilisce la data entro cui debbono pervenire alla segreteria della Camera le domande.

Il bando di concorso deve contenere l'indicazione delle condizioni del concorso e dei documenti richiesti. - Esso sarà affisso nell'albo della Camera e pubblicato sul più diffuso dei periodici locali almeno quindici giorni prima del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3

Gli aspiranti ai premi debbono fare domanda, alligando, se trattasi di lavoratori o imprese individuali, copia del certificato di



nascita, del certificato di cittadinanza italiana, del certificato del casellario giudiziario e del certificato di buona condotta. - Devono essere inoltre prodotti tutti i documenti idonei a comprovare le condizioni di fatto per cui il richiedente ritiene di aver titolo ad aspirare alla premiazione.

Art. 4

Possono concorrere all'assegnazione dei premi per le rispettive categorie i lavoratori residenti nella provincia, e le imprese che hanno nella provincia stessa la loro sede principale.

Art. 5

L'esame delle domande e della relativa documentazione è fatta da una commissione nominata dalla Giunta Camerale.

La Commissione forma per ciascuna categoria di concorrente una distinta graduatoria e la presenta alla Giunta almeno quindici giorni prima della data fissata per la premiazione.

Art. 6

La Giunta Camerale assegna i premi tenendo conto della graduatoria stabilita dalla Commissione speciale.

La premiazione ha luogo l'ultima domenica di novembre nei locali della Camera in pubblica seduta del consiglio con l'intervento delle Autorità.

L'elenco dei premiati è trasmesso al Ministero dell'Industria e del Commercio e, per il settore agricolo, anche a quello dell'Agricoltura.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 1/267 in data 1° settembre 1952.

IL SEGRETARIO
(dott. Giulio Ricci)



IL PRESIDENTE
(Francesco Andreini)